Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 novembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 20 NOVEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato » prima emissione (anno 1960) e seconda emissione (anno 1961) e 5,50 % « Ferrovie dello Stato » seconda emissione a premi (anno 1952), terza emissione a premi (anno 1953), quarta emissione a premi (anno 1955) e quinta emissione (anno 1959) effettuata il 12 novembre 1962.

(6517)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » seconda emissione (anno 1962) e 5 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676), prima emissione (anno 1962) effettuata il 12 novembre 1962.

(6518)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Società Versea, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1962. — **OZO - Società Italiana per Azioni, in Milano:** Obbligazioni « Ozo è potenza 6,50 % - novembre 1958 » sorteggiate il 28 giugno 1962. — **OZO - Società Italiana per Azioni, in Milano:** Obbligazioni « Ozo è potenza 6,50 % - 1958 » sorteggiate il 28 giugno 1962. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P. - S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1962. — **Fabbrica Lombarda Accumulatori Elettrici « Titano », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1962. — **« Mario Maraldi », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1962. — **Comune di Saronno:** Elenco obbligazioni sorteggiate nel 1962. — **Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1962. — **Società Immobiliare Agricola Alto Chianti S.p.A. « S.I.A.C. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1962. — **« FI-DI-BO » Finanziamenti Diversi Bologna, Società per Azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1962. — **Società per Azioni Società Italiana ICO, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate l'8 novembre 1962. — **Società per Azioni Società Italiana ICO, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate l'8 novembre 1962. — **Società per Azioni Fratelli Galtarossa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — **S.p.A. Officine & Fonderie Galtarossa, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — **Esercizio Molini Pugliesi già F. Tamma & C.i, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1962. — **Società per Azioni già Barone Ambrogio e Figlio, in Torino: Obbligazioni Prestito di** L. 50.000.000 sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **Società per Azioni già Barone Ambrogio e Figlio, in Torino:** Obbligazioni Prestito di L. 40.000.000 sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **I.C.L.E. - Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero:** Obbligazioni sorteggiate il 29 e 30 ottobre 1962. — **Società per Azioni « Sardalegnami », in Oristano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1962. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1962. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Oli Minerali in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1962. — **« Microfarad - Società per Azioni », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1962. — **Ing. Filippo & Carlo Tassara, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1962. — **Soc. per Az. Centrale Interprovinciale del Latte - CO.VE.LA., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1962. — **S.p.A. Carlo Bozzani per la costruzione di autoavioaccessori in liquidazione:** Rimborso di prestito obbligazionario. — **G. Panizza & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1962. — **« SIMMAR », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1962. — **S.p.A. Farmacotone, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1962. — **Officine Bossi Società per Azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1962. — **Società per Azioni Immobiliare Pesaro, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1962. — **« Amicizia », Società di Navigazione per Azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **S.P.A.R.T.A. - Società per Azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1962. — **Società per Azioni Immobiliare Primavera - S.A.I.P., in Peschiera del Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1962. — **S.p.A. Casa di Cura S. Anna, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **Società di Elettricità Ponale, società per azioni, in Milano:** Estinzione anticipata prestito obbligazionario. — **Immobiliare Franca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1962. — **« Unipectina », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1962. — **Cesalpina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1962. — **« Sant'Andrea Novara », società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **Società Elettrica Selt - Valdarno, per azioni, in Firenze:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1574.

Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo, a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso, con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui assunti dai Comuni non capoluogo di provincia, con gli Istituti finanziari all'uopo designati annualmente dal Ministero del tesoro, per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci fino al 1958 incluso, il cui onere è a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Art. 2.

Sulle somme erogate per la estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti liquiderà gli interessi, per il periodo corrente dalla data del mandato fino al 31 dicembre successivo, al saggio vigente per la concessione dei mutui al momento in cui è stata deliberata l'operazione.

Il debito costituito dalle somme erogate in un anno, aumentate degli interessi maturati, sarà estinto dal Tesoro dello Stato in trentacinque annualità, decorrenti dall'anno successivo, allo stesso saggio d'interesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1575.

Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Qualora i creditori dello Stato non abbiano espressamente richiesto il pagamento in contante od in una delle forme agevolative previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, di quanto ad essi dovuto, gli Uffici ordinatori della spesa hanno facoltà — nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro — di disporre la commutazione in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia degli ordinativi diretti, degli ordinativi su ordini di accreditamento e degli ordinativi di contabilità speciale.

I vaglia cambiari predetti sono spediti dalle Tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori.

Per il pagamento delle relative spese postali, le quali fanno carico alle Amministrazioni statali interessate, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Ove la commutazione suddetta riguardi titoli di spesa, anche collettivi, per pagamento di stipendi e di altri assegni fissi a carattere continuativo, i relativi vaglia cambiari, da intestarsi ai singoli creditori, possono essere consegnati dalle Sezioni di tesoreria all'impiegato dello stesso ufficio dei beneficiari, delegato a riscuotere ai sensi dell'articolo 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

L'emissione dei vaglia cambiari di cui al primo ed al quarto comma, estingue il debito dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1962, n. 1576.

Istituzione in Norfolk (Stati Uniti d'America) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Filadelfia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Norfolk (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Filadelfia, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Norfolk (Stati Uniti d'America) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Filadelfia.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1962, n. **1577**.

Istituzione in Thorshavn (Danimarca) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria di Copenaghen.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Thorshavn (Danimarca), alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Copenaghen, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Thorshavn (Danimarca) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Copenaghen.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1962, n. **1578**.

Istituzione in Lahore (Pakistan) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata di Karachi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Lahore (Pakistan) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Karachi.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1962, n. **1579**.

Ripartizione degli utili della lotteria di Agnano svoltasi ad Agnano l'8 aprile 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1962, registro n. 2, foglio n. 364, modificato con decreto 11 giugno 1962, registrato il 4 luglio 1962, registro n. 4, foglio n. 60;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria di Agnano, svoltasi ad Agnano l'8 aprile 1962, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Dopolavoro dei Ministeri finanziari - Per opere assistenziali, Roma . . . . . 8,50 %
2. Istituto italiano per l'Africa, Roma 4,25 %
3. Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione, Roma . . . . 1,28 %
4. Associazione nazionale ex internati, Roma . . . . 1,28 %
5. Federazione italiana volontari della libertà, Roma . . . . 1,28 %
6. Asilo infantile di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) . . . . 1,70 %

7. Asilo infantile parrocchiale San Giuseppe, Bibbiena (Arezzo) 0,43 %
8. Ente assistenza cancerosi poveri, Roma . . 0,43 %
9. Associazione italiana protezione infanzia, Roma 0,85 %
10. Provincia abruzzese Frati Cappuccini Per opere assistenziali, L'Aquila 0,85 %
11. Ospedale Beata Vergine della Misericordia, Verucchio (Forlì) . 0,85 %
12. Ricreatorio giovanile « Sant'Agostino », Lanciano (Chieti) 1,70 %
13. Opera pia « Perissi-Francalanci », Bibbiena (Arezzo) 0,43 %
14. Scuola materna « Regina Pacis », Genova 0,43 %
15. Opera diocesana di assistenza, Bologna 0,43 %
16. Opera di assistenza scolastica per giovani annessa al Convento Sacro Cuore, Avezzano (L'Aquila) 0,43 %
17. Unione italiana della cultura popolare, Milano 1,70 %
18. Ente nazionale A.C.L.I. Istruzione professionale E.N.A.I.P., Ancona 0,85 %
19. Parrocchia « Cristo Re », Bibbiena (Arezzo) 0,43 %
20. Asilo infantile parrocchiale di Sabbioni di Viadana (Mantova) 0,43 %
21. Orfanotrofio e ricovero « Boccone del povero », Bisacquino (Palermo) 0,43 %
22. Istituto oratorio Cordigeri Francescani di Santa Chiara, L'Aquila 0,85 %
23. Ospedale « G. Ceccarini » con annesso asilo d'infanzia « M. Ceccarini », Riccione (Forlì) 0,43 %
24. Centro turistico sociale, Ancona 0,85 %
25. Orfanotrofio e Pia casa di riposo, Arezzo 0,43 %
26. Asilo infantile « San Giuseppe », Vasia (Imperia) 0,43 %
27. Villaggio del fanciullo, Bologna 0,43 %
28. Collegio Serafico di Pescara Colli, Pescara 0,85 %
29. Ven. Confraternita della Misericordia, Agliana (Pistoia) 0,85 %
30. Società umanitaria Fondazione P.M. Loria, Milano 2,55 %
31. Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, Roma . 0,85 %
32. Pio istituto artigianelle « Montebruno », Genova 0,43 %
33. Collegio universitario « Don Nicola Mazza », Padova 0,43 %
34. Parrocchia di Santa Maria della Pieve, Arezzo Per opere assistenziali . 0,43 %
35. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (A.C.L.I.), Sezione provinciale di Pesaro . . . . 0,85 %
36. Istituto femminile « Suore Stimmatine », Cortona (Arezzo) . . . . 0,43 %
37. Istituto del Bambin Gesù - Collegio di Maria, Mezzojuso (Palermo) . . . 0,43 %
38. Asilo infantile « Umberto I », Bobbio (Piacenza) . . . . 0,43 %
39. Casa di riposo, Lanciano (Chieti) . 0,43 %
40. Libera associazione nazionale mutilati invalidi civili, Sezione provinciale di Rovigo . . . 0,85 %
41. Amministrazione asili infantili, Falconara Marittima (Ancona) . . . . 0,43 %
42. Casa per i figli dei boscaioli, in frazione Prato di Strada del comune di Castel San Niccolò (Arezzo) 0,43 %
43. Comunità montane della Lessinia e del Baldo, Verona Per gli asili infantili della montagna Veronese 2,55 %
44. Confraternita di misericordia, Montalcino (Siena) 0,85 %
45. Ente comunale di assistenza di Castiglione Messer Marino (Chieti) Per la costruenda « Casa della Carità » 0,43 %
46. Associazione nazionale combattenti e reduci Federazione provinciale di Brescia 0,85 %
47. Asilo infantile « Principe Ruspoli », Castelleone di Suasa (Ancona) 0,85 %
48. Parrocchia dei Santi Michele e Adriano, Arezzo Per opere assistenziali 0,43 %
49. Asilo infantile « SS. Angeli », Cosenza 0,43 %
50. Parrocchia San Giuseppe al Lagaccio, Genova Per opere assistenziali 0,43 %
51. Istituto Suore Passioniste, Fossacesia (Chieti) . 0,43 %
52. Casa-Lavoro per sordomute adulte, Siena . . 0,43 %
53. Centro addestramento professionale E.N.A.P., Pergola (Pesaro) . . 0,43 %
54. Nido ricovero di Santa Maria in Gradi, Arezzo . . 0,43 %
55. Asilo infantile « Figlie della Croce », Bolognetta (Palermo) . 0,43 %
56. Congregazione Piccola Casa Divina Provvidenza Suore Domenicane, Roma . . 0,43 %
57. Asilo infantile « Rocchetti », Torrevecchia Teatina (Chieti) . . . . 0,43 %
58. Ente comunale di assistenza, Rovigo 0,60 %
59. Associazione nazionale combattenti e reduci, Sezione di Mercatino Conca (Pesaro) Per l'erezione di un monumento ai caduti in guerra . 0,43 %
60. Ente maremmano assistenza, Grosseto . . 0,43 %
61. Unione comuni veronesi per gli asili infantili, Verona . . 2,55 %
62. Pia Casa dell'Angelo Custode Istituto femminile di beneficenza, Genova-San Quirico . 0,43 %
63. Asilo infantile comunale in frazione Faraone del comune di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) . 0,43 %
64. Federazione italiana contro la tubercolosi, Roma . . . . 0,85 %
65. Opera assistenza operai della zona montana e dei contadini in Colfano di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) . . . . 0,43 %
66. Parrocchia « Santa Maria Assunta », Pitigliano (Grosseto) Per opere assistenziali 0,43 %
67. Opera pia - Ente per i figli del popolo, Firenze . . . . 0,43 %

68. Parrocchia di Ottone (Piacenza) - Per il ricreatorio giovanile . . . . 0,43 %
69. Istituto De Piis, Villamagna (Chieti) 0,43 %
70. Federazione veronese dell'Associazione nazionale combattenti e reduci - Pro colonie climatiche, Verona . . . . 0,43 %
71. Opera Padre Damiani - Collegio R. Zandonai - Villaggio del fanciullo, Pesaro 0,85 %
72. Asilo infantile parrocchiale di Vetulonia, Castiglione della Pescaia (Grosseto) 0,43 %
73. Asilo Santa Caterina - Istituto Suore di Santa Chiara, Contessa Entellina (Palermo) . . . . 0,42 %
74. Casa dei bimbi del Sacro Cuore, Genova . . . . 0,42 %
75. Casa del fanciullo, Sulmona (L'Aquila) . . . . 0,42 %
76. Istituto dei sordomuti, Imperia . . 0,85 %
77. Circolo A.C.L.I., Recanati (Macerata) . . . . 0,42 %
78. Asilo infantile di Magliano in Toscana (Grosseto) . . . . 0,42 %
79. Collegio « Marianum-Cavanis » Capezzano Pianore, Camaiore (Lucca) . . . . 0,42 %
80. Orfanotrofio femminile « Suore Domenicane », La Spezia . . . . 0,42 %
81. Santuario del « Volto Santo », Manoppello (Pescara) - Per l'assistenza ai pellegrini . . . . 0,85 %
82. Società Belle Arti, Verona . . . . 0,42 %
83. Ente comunale di assistenza, Monterado (Ancona) - Per l'asilo infantile . . . 0,42 %
84. Comitato per la costruzione del nuovo asilo infantile di Sasso d'Ombrone, frazione del comune di Cinigiano (Grosseto) . 0,42 %
85. Parrocchia « Maria SS. Annunziata », Mezzojuso (Palermo) - Per opere assistenziali . . . . 0,42 %
86. Casa « San Giuseppe » delle Salesiane di Don Bosco, Agliè (Torino) . . . . . 0,85 %
87. Asilo infantile « Madre di Dio » delle Suore Francescane di Gesù Bambino, Francavilla al Mare (Chieti) . . . . . . 0,42 %
88. Associazione italiana per l'educazione demografica, Roma . . . . 2,55 %
89. Azienda autonoma di soggiorno e turismo, Loreto (Ancona) . . . . 0,42 %
90. Asilo Vittorio Veneto, in frazione Staggia di Poggibonsi (Siena) . . . . . . 0,42 %
91. Provveditorato agli studi di Bari - Per gli asili infantili della Provincia (La quota assegnata dovrà essere ripartita in proporzione al numero degli assistiti) . . . . . . 1,28 %
92. Istituto Santa Marta, Genova . . 0,42 %
93. Asilo infantile « Madonna del Perpetuo Soccorso », Francavilla al Mare (Chieti) 0,42 %
94. Comitato sociale di assistenza e solidarietà, Pisa . . . . 0,68 %
95. Rifugio internazionale gioventù « A. E. Mandolesi » Portonovo, Ancona . . . . 0,42 %
96. Confraternita di Misericordia, Gaiole in Chianti (Siena) . . . . 0,42 %
97. Asilo infantile in frazione San Giorgio del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) . . . . 0,42 %
98. Orfanotrofio « Immacolata » in San Piero a Ponti, frazione del comune di Campi Bisenzio (Firenze) . . . . 0,42 %
99. Istituto San Giuliano, L'Aquila . . 0,42 %
100. Movimento di collaborazione civica, Roma . . . . 2,13 %
101. Pia casa di riposo « Regina Margherita », Sassari . . . . 0,26 %
102. Collegio Salvatoriano « Sisto V », Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) . . . 0,42 %
103. Compagnia di Misericordia della Pieve a Carli, Murlo (Siena) . . . . 0,42 %
104. Pontificio istituto missioni estere - Santuario del Latte Dolce, Sassari . . . . 0,34 %
105. Casa assistenza sociale, Campofiorito (Palermo) . . . . 0,42 %
106. Istituto femminile Divina Provvidenza « Don Daste », Genova-Sampierdarena . 0,42 %
107. Orfanotrofio femminile « Castorani », Giulianova (Teramo) . . . . 0,42 %
108. Opera Diocesana di assistenza, Sassari . . . . 0,85 %
109. Fondazione « Giuseppina Saragat » - Per l'assistenza all'infanzia, Roma . . . . 1,70 %
110. Orfanotrofio femminile, San Severino Marche (Macerata) . . . . 0,42 %
111. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (A.C.L.I.), Sassari . . . . . . 0,26 %
112. Istituto Maria Immacolata - Piazze - Frazione di Cetona (Siena) . . . . . . 0,42 %
113. Asilo infantile « Umberto Maddalena », Abriola (Potenza) . . . . 0,42 %
114. Scuola ortofrenica differenziale « Maria Luisa Bastianelli Ponzani », Chiavari (Genova) . . . . 0,85 %
115. Parrocchia di S. Lucia V. e M., Frisa (Chieti) - Per l'instituendo centro ricreativo-culturale per giovani e ragazzi . . . . 0,42 %
116. Gioventù italiana di azione cattolica - Centro Diocesano di Sassari . . . . . 0,17 %
117. Associazione Mazziniana italiana, Milano . . . . 2,55 %
118. Casa « Amore Cristiano », Borgo Stazione di Serra San Quirico (Ancona) . . 0,42 %
119. Parrocchia della SS. Annunziata, in frazione Montisi del comune di San Giovanni D'Asso (Siena) - Per opere assistenziali . . 0,42 %
120. Istituto S. Pio X, Castellammare di Stabia (Napoli) . . . . 0,26 %
121. Casa di sollievo « San Camillo », Bucchianico (Chieti) . . . . 0,17 %
122. Opera « Madonna della Speranza », Giuliano di Roma (Frosinone) . . . . . 0,09 %
123. Orfanotrofio « Divina Provvidenza », Osilo (Sassari) . . . . 0,26 %
124. Istituto Maria Ausiliatrice, Milano 0,85 %
125. Istituto educativo femminile, Monterotondo (Roma) . . . . 0,42 %
126. Patronato Monti-Esquilino, Roma . 0,68 %
127. Istituto « Luigi Rossi », Positano (Salerno) . . . . 0,17 %
128. Asilo ricovero trovatelli San Giuseppe, Cagliari . . . . 0,17 %
129. Asilo infantile di Buggerru (Cagliari) 0,17 %

130. Asilo infantile « A. Zannetti », Bosa (Nuoro)	0,26 %
131. Monastero Benedettino, San Daniele di Abano Terme (Padova) - Per l'erigenda « Opera Gioventù »	0,17 %
132. Monastero Santa Chiara, Oristano (Cagliari) Per opere assistenziali	0,42 %
133. Asilo infantile « F. Durini » Piano d'Orta, Bolognano (Pescara)	0,09 %
134. Compagnia delle figlie della Carità, Cagliari	0,85 %
135. Opera Diocesana di assistenza, Oristano (Cagliari)	1,70 %
136. Istituto assistenziale Satta-Lay, Codrongianus (Sassari)	0,09 %
137 Orfanotrofio preventoriale, Loreto (Ancona)	0,85 %
138. Asilo infantile Regina Elena, Iglesias (Cagliari)	0,17 %
139. Monastero delle Trappiste, Vitorchiano (Viterbo) Per opere assistenziali	0,09 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TRABUCCHI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Vigevano, Cergnago e Borgo San Siro, tutti in provincia di Pavia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Vigevano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6508)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione al Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, con sede in Ravenna, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, con sede in Ravenna;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, con sede in Ravenna, è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Ravenna.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6509)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione al Banco di Roma - Banca di interesse nazionale con sede in Roma, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Banco di Roma - Banca di interesse nazionale con sede in Roma;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco di Roma - Banca di interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle seguenti provincie: Ascoli Piceno, Bari, Cagliari, Campobasso, Cremona, Ferrara, Foggia, Frosinone, Grosseto, Lecce, Macerata, Parma, Perugia, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Siena, Teramo, Udine, Verona e Viterbo, nonchè nel territorio del comune di Voghera, in provincia di Pavia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6526)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare San Matteo, con sede in Salerno, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare San Matteo, con sede in Salerno;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare San Matteo, con sede in Salerno, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei seguenti Comuni in provincia di Salerno:

Salerno, San Cipriano Picentino, Giffoni Sei Casali, Giffoni Vallepiana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Sant'Arsenio, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Teggiano e Atena Lucana.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare San Matteo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6507)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Banca Sanvitese, con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Sanvitese, con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Sanvitese, con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e Francavilla Fontana, tutti in provincia di Brindisi.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Sanvitese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6505)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 7 settembre 1962, n. 6338/4242, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 113, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 43.478.301,50 (lire quarantatremilioniquattrocentosettantottomilatrecentouno e cent. 50), la indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (Roma), della superficie di ettari 332.51.80 nei confronti della ditta BALSI Agostino fu Matteo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 27 maggio 1952, n. 816, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 41.445.000, già liquidato con decreto presidenziale 16 novembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1955), nella misura di L. 2.033.301,50.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.007.210 (lire unmilionesettemiladuecentodieci).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.035.000 (lire tremilionitrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 24 marzo 1962.

(6435)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto ministeriale 7 settembre 1962, n. 6356/4260, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 115, è stato determinato in lire 116.544 (lire centosedicimilacinquecentoquarantaquattro) lo ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 29 marzo 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 30 giugno 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Comacchio (Ferrara) in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2679 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7, del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5) al nome della ditta GARDINI Ivan di Silvio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 115.000 (lire centoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1962, n. 6344/4248, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 114, è stato determinato in lire 797.937 (lire settecentonovantasettemilanovecentotrentasette) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 20 settembre 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 271 del 24 novembre 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Taglio di Po (Rovigo) in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4324 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 7) al nome della ditta RANCE' Maurizio di Alessandro, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 795.000 (lire settecentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6436)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 7 settembre 1962, n. 6345/4249, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 110, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 2 luglio 1962, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2788, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta MALENCHINI Gabriella nei PUCCINELLI di Luigi, di terreni siti in agro del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), della superficie di ettari 41.73.58, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e del territorio del Fucino.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 4.510.379 (lire quattromilionicinquecentodiecimilatrecentosettantanove) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 1.996.138 (lire unmilionenovecentonovantaseimilacentotrentotto).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.505.000 (lire seimilionicinquecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 del 18 luglio 1962.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1962, n. 6346/4250, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 109, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 2 luglio 1962, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 8) concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta MALENCHINI Gabriella nei PUCCINELLI di Luigi, di terreni siti in agro del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), della superficie di ettari 8.02.02, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e del territorio del Fucino.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 1.116.062 (lire unmilionecentosedicimilasessantadue) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 493.502 (lire quattrocentonovantatremilacinquecentodue).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.605.000 (lire unmilioneseicentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 del 18 luglio 1962.

(6437)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962 « Delimitazione a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Salerno nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1962, n. 218, pagine nn. 3506 e 3507, ove è scritto « Comune di Salerno per le località . . . Fuorini . . . », deve leggersi « Comune di Salerno, per le località . . . Fuorni . . . ».

6565)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Capistrello (L'Aquila).

Con decreto ministeriale n. 300.8/63749 del 12 novembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Capistrello (L'Aquila) di un terreno sito in Capistrello, del periziato valore di L. 3.154.000, della superficie di mq. 630,8 distinto in catasto al foglio n. 50, particella nn. 59 e 60, confinante con via S. Silvio, con ditta Bisegna Giulio e con restante proprietà comunale, da destinare a costruzione di un centro assistenziale.

(6590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Gustavo Testa, nato a Mendrisio (Svizzera) il 19 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 6 luglio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(6585)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Pietro Luchini, nato a Cascina (Pisa) il 31 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 8 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(6582)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 29 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1962, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 114, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Montemurri Umberto avverso la decisione della Commissione provinciale dei ricorsi istituita presso il Provveditorato agli studi di Cosenza, con la quale veniva respinto il ricorso dell'insegnante predetto avverso il conferimento ad altro docente di 13 ore settimanali di incarico per l'insegnamento della pedagogia presso l'Istituto tecnico femminile di Cosenza e 6 ore di supplenza per l'insegnamento di filosofia e storia presso il Liceo classico di Cosenza.

(6543)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Pubblicazione). Elenco n. 10.

Si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avere interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Ricostr. 5% (1947)	35904	Bevacqua Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Torino. *Annotazione*: ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore del lotto n. 17 in Torino con estensione a qualsiasi altra ricevitoria gli venisse in seguito conferita, nonchè all'operato degli aiuto ricevitori e collettori che fossero designati a rappresentarlo nell'esercizio delle sue funzioni, giusta dom. registrata a Torino l'8 maggio 1950, n. 16388, vol. 21	1.000 —
Id.	10240	Come sopra	250 —
Id.	10242	Come sopra	2.500 —
Id.	10243	Come sopra	1.000 —
P. Ricostr. 3,50 % (1946)	26069	Come sopra	700 —
Consolidato 3,50% (1906)	515619	Congregazione di carità di Ripateatina (Chieti) amministratrice della Cappella dell'Assunta	14 —
Id.	643746	Id., amministratrice del Monte dei Morti	7 —
P. R. 3,50% (1934)	249495	Congregazione di carità di Ripateatina (Chieti)	42 —
Id.	502108	Come sopra	59,50
P. R. 5% (1936)	9740	Ente comunale di assistenza di Ripateatina (Chieti)	35 —
P. Ricostr. 5%	12706	Coppola Maria, Francesco e Roberto fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre Vigilante Carmela fu Pasquale ved. Coppola, domiciliata in Napoli, in parti uguali	10.000 —
Id.	12707	Come sopra	15.250 —
P. R. 3,50% (1934)	265565	Beneficio parrocchiale di Maria SS. Addolorata in Margherita di Savoia (Foggia)	1.400 —
Id.	411944	Come sopra	245 —
Rendita 5% (1935)	138298 (nuda proprietà)	Vilardo Tommaso di Giuseppe, minore sotto la tutela legale del padre, domic. in Scicli (Ragusa), con l'usufrutto vitalizio a favore di Scala Raffaela fu Giuseppe, dom. in Scicli (Ragusa)	1.000 —

Roma, addì 7 novembre 1962

Il Direttore generale

(6478)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 19 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,82	620,80	620,87	620,825	620,75	620,80	620,82	620,85	620,80	620,82
$ Can.	576,70	575,70	575,50	575,50	575,25	575,72	575,60	576,60	575,70	575,75
Fr. Sv.	143,87	143,86	143,855	143,875	143,85	143,87	143,88	143,85	143,87	143,86
Kr. D.	89,70	89,70	89,72	89,72	89,65	89,70	89,725	89,70	89,70	89,70
Kr. N.	86,81	86,80	86,845	86,8325	86,65	86,81	86,83	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv.	120,34	120,37	120,35	120,355	125,35	120,34	120,34	120,50	120,35	120,35
Fol.	172,36	172,35	172,44	172,36	172,35	172,43	172,36	172,40	172,43	172,40
Fr. B.	12,48	12,48	12,4835	12,47875	12,4775	12,48	12,481	12,48	12,47	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,70	126,71	126,7025	126,70	126,69	126,71	126,70	126,69	126,70
Lst.	1738,90	1739,25	1739,30	1739,25	1739 —	1738,79	1739,20	1738,80	1738,75	1739,25
Dm. occ.	154,91	154,92	154,87	154,905	154,85	154,89	154,92	154,95	154,90	154,90
Scell. Austr.	24,02	24,03	24,0325	24,03125	24 —	24,03	24,029	24,03	24,02	24,03
Escudo Port.	21,69	21,70	21,72	21,69	21,75	21,68	21,685	21,70	21,69	21,70

Media dei titoli del 19 novembre 1962

Rendita 5 % 1935	108,75
Redimibile 3,50 % 1934	93,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1962

1 Dollaro USA	620,822
1 Dollaro canadese	575,55
1 Franco svizzero	143,877
1 Corona danese	89,722
1 Corona norvegese	86,831
1 Corona svedese	120,347
1 Fiorino olandese	172,36
1 Franco belga	12,48
1 Franco nuovo (N.F.)	126,706
1 Lira sterlina	1739,225
1 Marco germanico	154,921
1 Scellino austriaco	24,03
1 Escudo port.	21,687

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Longiano (Forlì)

Con decreto ministeriale 12 novembre 1962, n. 3877, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Longiano (Forlì), approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1957, è stato prorogato fino al 5 luglio 1965.

(6544)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Assegnatari di Lustignano », con sede in Lustignano di Pomarance (Pisa).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 novembre 1962, la Società cooperativa agricola « Assegnatari di Lustignano », con sede in Lustignano di Pomarance (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 27 luglio 1956, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Aldo Corsi.

(6575)

Scioglimento della Società cooperativa mista « Della Zecca », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1962, la Società cooperativa mista « Della Zecca », con sede in Roma, costituita per rogito Giovanni Moscatelli in data 30 ottobre 1958, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. rag. Giuseppe Negri.

(6576)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Ente nazionale protezione animali ad accettare un legato

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1962, numero 10.19168/10089.G. 13 (54), con il quale l'Ente nazionale protezione animali - Sezione provinciale di Bologna, è autorizzato ad accettare il legato di L. 3.000.000 (tre milioni) disposto in suo favore dal defunto dott. Arnaldo Carofoli, con testamento olografo pubblicato dal notaio dott. Alberto Grechi di Bologna, con verbale n. 18547 di repertorio, fascicolo n. 2970 in data 20 giugno 1961, registrato all'Ufficio atti pubblici di Bologna il 4 luglio 1961, n. 99.

(6589)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità è disponibile, nella qualifica di dattilografo aggiunto, un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova (coeff. 157), nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati presso gli uffici aventi sede nell'Italia settentrionale, nell'Italia centrale (escluso il Lazio) e nella Sardegna; essi potranno essere trasferiti altrove, salvo diverso apprezzamento dell'Amministrazione, soltanto dopo avervi prestato servizio per almeno tre anni;

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32; per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado e diploma di dattilografia o stenodattilografia, rilasciato anche da istituti privati.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità del modello allegato dovranno pervenire al Ministero della sanità, Ufficio concorsi, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, il titolo che da diritto all'aumento del limite di età e che consente di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età dichiareranno, invece, se siano incorsi o meno, in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) se abbiano riportato, o meno, condanne penali (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale),

5) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito,

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) le eventuali prove facoltative, di lingua e pratiche, prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le prove pratiche obbligatoria e facoltative, nonchè per le lingue estere facoltative, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitiamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame.

Sono ammessi alla prova pratica ed a quella orale i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello ottenuto nella prova pratica e quello della prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 300, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per i candidati invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati nei precedenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 300, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dal Distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti da foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto, dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a tre mesi da quella

di ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato del casellario giudiziale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle Autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di dattilografo aggiunto in prova, nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di dattilografo aggiunto, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1962
Registro n. 6, *foglio n.* 231. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Composizione di lingua italiana (la prova è diretta ad accertare la capacità di esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia).

2) Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Prove pratiche:

1) Dattilografia: scrittura sotto dettato, ed alla velocità di almeno 30 parole al minuto primo di un brano, nonchè copiatura di un prospetto numerico.

2) Stenografia (facoltativa): scrittura sotto dettato ed alla velocità di non almeno di 70 parole al minuto primo e trascrizione del brano in scrittura normale.

3) Impiego delle macchine calcolatrici (facoltativa).

Prova orale:

a) nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

b) nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della Sanità;

c) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa contemporanea, con particolare riferimento all'Italia;

d) lingua estera facoltativa: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Schema di domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a il . residente in . . (provincia di . .) via chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova, nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data

Fa presente (se ha superato i 32 anni) di avere diritto all'aumento del limite di età, perchè

Il sottoscritto dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione indicarne i motivi);

3) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale);

4) di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di 1° grado il . presso l'Istituto .;

5) di aver conseguito il diploma di dattilografo (o di stenodattilografo) il presso l'istituto (o scuola privata) .;

6) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione

7) di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario, indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego);

8) di voler sostenere le seguenti prove facoltative .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Firma

. . . . .

(6380)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina dei membri aggiunti alla Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1961, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica Ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1961, registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 36;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1962, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1962, registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 88;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1962, con il quale sono approvate varianti agli incarichi attribuiti ai membri della Commissione esaminatrice di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1962, registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 326;

Considerato l'opportunità di aggregare alla Commissione esaminatrice membri per gli esami orali facoltativi di lingue estere, dato che agli esami orali del concorso sono stati ammessi candidati che hanno richiesto di sostenere esami orali facoltativi nelle lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi, sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere, i seguenti ufficiali:

ten. col. AA.r.n. s.p.e. Galletti Mario, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese;

maggiore AA.r.n. s.p.e. Franchina Alfa Gabriele, membro aggiunto per gli esami di lingua francese e di lingua tedesca;

capitano CC.ra. s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola.

Ai summominati membri aggiunti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1962
Registro n. 45 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 329. — LAZZARINI

(6573)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di vice ispettore in prova nella carriera direttiva-ispettiva dell'I.C.E.

La Commissione esaminatrice, costituita con determinazione 12 settembre 1962 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 24 settembre 1962, del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'I.C.E., indetto con determinazione presidenziale dell'8 marzo 1962, è integrata dai seguenti membri aggiunti:

Gallo prof. Pietro, per la lingua inglese;
Gnoli prof. Mario, per la lingua francese;
Saito prof. Nello, per la lingua tedesca;
Biancolini prof. Leonida, per la lingua spagnola.

Roma, addì 8 novembre 1962

Il Presidente: DALL'OGLIO

(6570)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a ventiquattro posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto tecnica dell'A.N.A.S.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. numeri 3 e 4 del 1962, è pubblicato in data 9 ottobre 1962 il decreto ministeriale 29 settembre 1962, n. 9545, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1962, al registro n. 4, foglio n. 197, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico a ventiquattro posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto tecnica dell'A.N.A.S. indetto con il decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3765, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 12 settembre 1960.

(6571)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 2 agosto 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265, del 24 ottobre 1961, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 1962, alle ore 9,30.

(6596)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza.

Con decreto n. 3628 dell'8 novembre 1962, la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta è composta come segue:

Presidente:
Sartirana dott. Armando, vice prefetto.

Componenti:
Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale di Vicenza;
Curone dott. Aldo, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Lonigo;
Soldini dott. Achille, medico chirurgo;
Rebecca Carmela, ostetrica condotta di Sarcedo.

Segretario:
Romani dott. Fernando, direttore di sezione della Prefettura di Vicenza.

(6567)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.